



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 febbraio 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0003 (NLE)**

**5282/18
ADD 1**

**RECH 15
COMPET 22
IND 14
TELECOM 11
IA 11**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 febbraio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 8 final - Annex 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 8 final - Annex 1.

All.: COM(2018) 8 final - Annex 1

Bruxelles, 11.1.2018
COM(2018) 8 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni

{SWD(2018) 5 final} - {SWD(2018) 6 final}

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE EuroHPC

Articolo 1

Compiti

L'impresa comune svolge i seguenti compiti:

- (a) mobilita fondi pubblici e privati per finanziare le sue attività;
- (b) acquisisce almeno due supercomputer pre-esascala che figurano tra i primi dieci a livello mondiale, finanziati dal bilancio dell'Unione nel quadro del programma relativo al meccanismo per collegare l'Europa di Orizzonte 2020 e dai contributi degli Stati partecipanti, nel rispetto delle regole dell'impresa comune;
- (c) avvia e gestisce la procedura di acquisizione dei supercomputer pre-esascala, valuta le offerte ricevute, aggiudica il finanziamento nei limiti dei fondi disponibili, monitora l'attuazione del contratto e gestisce i contratti;
- (d) seleziona il soggetto ospitante dei supercomputer pre-esascala, conformemente al regolamento finanziario di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
- (e) sottoscrive una convenzione di accoglienza ai sensi del regolamento finanziario di cui all'articolo 11 del presente regolamento con il soggetto ospitante per l'esercizio e la manutenzione dei supercomputer pre-esascala e monitora il rispetto contrattuale della convenzione di accoglienza, compresa la prova di accettazione dei supercomputer acquisiti;
- (f) fornisce sostegno finanziario all'acquisizione di almeno due supercomputer a petascale;
- (g) definisce le condizioni, generali e specifiche, di accesso ai supercomputer e monitora tale accesso;
- (h) fornisce sostegno finanziario, soprattutto sotto forma di sovvenzioni, vertente in particolar modo sullo sviluppo della prossima generazione di tecnologie e sistemi di calcolo ad alte prestazioni che permettano di raggiungere le prestazioni a esascala e riguardino l'intero spettro delle tecnologie europee, da microprocessori a basso consumo e relative tecnologie a software, algoritmi, modelli e strumenti di programmazione, architetture innovative e la loro integrazione nel sistema, grazie a un approccio di coprogettazione;
- (i) fornisce sostegno finanziario, soprattutto in forma di sovvenzioni, vertente in particolar modo sulle applicazioni, le attività di comunicazione, le azioni di sensibilizzazione e le attività di sviluppo professionale per attrarre risorse umane nel settore del calcolo ad alte prestazioni e per aumentare le competenze e le conoscenze tecniche dell'ecosistema;
- (j) pubblica inviti aperti a presentare proposte e aggiudica finanziamenti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, nei limiti delle risorse disponibili;
- (k) supervisiona l'attuazione delle azioni e gestisce le convenzioni di sovvenzione;
- (l) assicura la gestione sostenibile dell'impresa comune;
- (m) segue i progressi complessivi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune;

- (n) stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con le attività, gli organismi e i portatori di interessi a livello nazionale e di Unione, creando sinergie e sfruttando meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni;
- (o) definisce il piano strategico pluriennale, elabora e attua i corrispondenti piani di lavoro per la loro esecuzione e, ove necessario, adegua il piano strategico pluriennale;
- (p) conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione in applicazione, *mutatis mutandis*, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili e accessibili le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte tramite un database elettronico comune di Orizzonte 2020;
- (q) svolge qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 2

Membri

- (1) Sono membri dell'impresa comune:
 - (a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
 - (b) il Belgio, la Bulgaria, la Croazia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Slovenia, la Spagna e la Svizzera;
 - (c) previa accettazione del presente statuto mediante lettera di adesione, la piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni (ETP4HPC), associazione di diritto neerlandese con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), la Big Data Value Association (BDVA), associazione di diritto belga con sede a Bruxelles (Belgio).
- (2) Ogni Stato partecipante nomina i suoi rappresentanti negli organi dell'impresa comune e designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere ai suoi obblighi in relazione alle attività dell'impresa comune.

Articolo 3

Modifiche nella composizione dei membri

- (1) Gli Stati membri dell'Unione o i paesi associati che non sono elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), diventano membri dell'impresa comune dopo aver notificato per iscritto al consiglio di direzione la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'impresa comune, purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune.
- (2) Tutti i soggetti giuridici aventi sede in un paese che direttamente o indirettamente sostiene la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 possono chiedere di aderire all'impresa comune purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e accettino lo statuto dell'impresa comune.

- (3) Ogni richiesta di adesione all'impresa comune ai sensi del paragrafo 2 va indirizzata al consiglio di direzione. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e decide in merito alla domanda stessa.
- (4) Qualsiasi membro può porre termine alla sua adesione all'impresa comune. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine, l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune prima della notifica del recesso.
- (5) La partecipazione all'impresa comune può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.
- (6) Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione dei membri in conformità del presente articolo, l'impresa comune pubblica nel proprio sito web un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data in cui ha effetto tale modifica.

Articolo 4

Organi dell'impresa comune

Gli organi dell'impresa comune sono:

- (a) il consiglio di direzione;
- (b) il direttore esecutivo;
- (c) il consiglio consultivo industriale e scientifico, composto dal gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e dal gruppo consultivo per le infrastrutture.

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto da rappresentanti degli Stati partecipanti e della Commissione.

Ciascuno Stato partecipante e la Commissione designano un rappresentante che detiene i rispettivi diritti di voto nel consiglio di direzione.

Articolo 6

Funzionamento del consiglio di direzione

- (1) L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.
Per i compiti amministrativi generali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono proporzionali al loro effettivo impegno finanziario alle attività dell'impresa comune per la durata dell'impresa comune.
- (2) Per i compiti connessi all'attuazione delle azioni dell'impresa comune, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono proporzionali al loro contributo effettivo alle attività dell'impresa comune per la durata dell'impresa comune.

I diritti di voto degli Stati partecipanti sono calcolati su base annua, tenendo conto dei contributi versati dal momento della loro adesione all'impresa comune. Per il calcolo dei diritti di voto, i contributi degli Stati partecipanti ai costi operativi dei supercomputer acquisiti dall'impresa comune e i contributi degli Stati partecipanti ai costi per l'acquisizione dei supercomputer a petascala sono presi in considerazione solo se sono stati certificati ex ante da un revisore indipendente.

Gli Stati partecipanti dell'impresa comune godono del diritto di voto sulle questioni connesse all'acquisizione di un supercomputer pre-esascale da parte dell'impresa comune solamente a condizione che essi forniscano un contributo finanziario o in natura per l'acquisizione o l'esercizio del supercomputer pre-esascale. In particolare, lo Stato partecipante ha il diritto di voto sul piano di lavoro con le corrispondenti previsioni di spesa per l'appalto, sulla selezione del soggetto ospitante, sull'aggiudicazione degli appalti, sull'assegnazione dei diritti di accesso e sul trasferimento di proprietà al soggetto ospitante.

Gli Stati partecipanti dell'impresa comune hanno diritto di voto sulle questioni connesse alle azioni indirette attuate dall'impresa comune soltanto se forniscono un contributo finanziario all'impresa comune per l'attuazione delle corrispondenti parti del piano di lavoro. In particolare, in questo caso, lo Stato partecipante ha il diritto di voto sul piano di lavoro con le corrispondenti previsioni di spesa per le azioni indirette e sull'elenco di azioni indirette selezionate per il finanziamento.

- (3) I membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti.
- (4) I membri dell'impresa comune diversi dall'Unione che vengano meno al proprio impegno di versare i contributi di cui all'articolo 5 del regolamento entro sei mesi dal termine stabilito dal consiglio di direzione sono privati del diritto di voto in seno al consiglio di direzione e dell'accesso ai supercomputer pre-esascale di proprietà dell'impresa comune fino all'adempimento dei loro obblighi.
- (5) Il consiglio di direzione elegge un presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni. Il mandato del presidente è prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione.
- (6) Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti, oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo conformemente all'articolo 15, paragrafo 5. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune.

Il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione e i rappresentanti di almeno tre Stati partecipanti.

Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto. Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori.

Qualsiasi Stato membro o paese associato che non sia membro dell'impresa comune può partecipare al consiglio di direzione in veste di osservatore. Gli osservatori ricevono tutta la documentazione pertinente e possono esprimere pareri sulle deliberazioni del consiglio di direzione. Tutti gli osservatori saranno vincolati dalle norme in materia di riservatezza cui sono soggetti i membri del consiglio di direzione.

- (7) I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.
- (8) Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno. Il regolamento prevede procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi e garantire la riservatezza di tutte le informazioni sensibili.
- (9) Il presidente del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e il presidente del gruppo consultivo per le infrastrutture hanno il diritto, ogniqualvolta si discutano questioni che rientrano nei compiti dei rispettivi gruppi, di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e di partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 7

Compiti del consiglio di direzione

- (1) Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune, sovrintende all'attuazione delle sue attività e assicura la corretta applicazione dei principi di equità e di trasparenza nell'assegnazione dei fondi pubblici ai partecipanti alle azioni indirette.
- (2) La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell'Unione, al fine di promuovere sinergie all'atto dell'individuazione delle priorità della ricerca collaborativa.
- (3) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti amministrativi dell'impresa comune:
 - (a) valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del presente statuto;
 - (b) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune di qualsiasi membro inadempiente;
 - (c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune, conformemente all'articolo 11 del presente regolamento;
 - (d) adotta il bilancio annuale dell'impresa comune, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;
 - (e) esercita, nei confronti del personale, i poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - (f) nomina il direttore esecutivo, lo destituisce, ne proroga il mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato;

- (g) approva l'organigramma dell'ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - (h) adotta il piano strategico pluriennale di cui all'articolo 20, paragrafo 1;
 - (i) approva la relazione annuale di attività e le spese corrispondenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1;
 - (j) provvede, se del caso, alla costituzione di una struttura di revisione contabile interna dell'impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - (k) definisce la strategia di comunicazione dell'impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - (l) se del caso, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - (m) se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune e per il ricorso a tirocinanti conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - (n) se del caso, costituisce gruppi consultivi che affianchino gli organi dell'impresa comune;
 - (o) se del caso, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un membro dell'impresa comune;
 - (p) approva il modello di convenzione di accoglienza da allegare ai documenti per la procedura di selezione del soggetto ospitante;
 - (q) è responsabile di tutti i compiti non espressamente attribuiti a un particolare organo dell'impresa comune; può assegnare tali compiti a qualsiasi organo dell'impresa comune.
- (4) Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività operative delle azioni dell'impresa comune:
- (a) adotta il piano di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti di cui all'articolo 20, paragrafo 2;
 - (b) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte conformemente al programma di lavoro;
 - (c) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;
 - (d) approva la pubblicazione dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro;
 - (e) approva le offerte selezionate ai fini di finanziamento;
 - (f) definisce le condizioni , generali e specifiche, che regolano l'accesso alle infrastrutture dell'impresa comune per gli utilizzatori del mondo accademico, del settore pubblico e dell'industria, ivi compresa la fissazione dei prezzi per i servizi a pagamento;
 - (g) definisce i diritti di accesso alla quota dell'Unione di tempo di accesso ai supercomputer a petascale alla cui acquisizione l'impresa comune contribuisce finanziariamente;

- (h) definisce i diritti di accesso alla quota dell'Unione di tempo di accesso ai supercomputer pre-esascale;
- (i) stabilisce il livello delle tariffe da applicare per i servizi commerciali di cui all'articolo 12 del presente regolamento e decide in merito all'assegnazione del tempo di accesso per detti servizi a pagamento;
- (j) decide annualmente in merito all'utilizzo delle entrate generate dalle tariffe applicate per i servizi commerciali di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
- (k) decide in merito all'eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer pre-esascale a un soggetto ospitante, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

- (1) Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione può associare alla procedura di selezione un'adeguata rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune.

In particolare, può essere garantita una rappresentanza adeguata degli altri membri dell'impresa comune nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo gli Stati partecipanti nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

- (2) Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune ed è assunto come agente temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

- (3) La durata del mandato del direttore esecutivo è di tre anni. Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione gli Stati partecipanti e i membri del settore privato, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e gli obiettivi futuri dell'impresa comune.
- (4) Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di quattro anni.
- (5) Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
- (6) Il direttore esecutivo può essere destituito dal proprio incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione, che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente gli Stati partecipanti e i membri del settore privato.

Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo

- (1) Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.
- (2) Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al comitato di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.
- (3) Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune.
- (4) Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:
 - (a) consolida e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di piano strategico pluriennale, costituito dall'agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione proposta dal consiglio consultivo industriale e scientifico e dalle prospettive finanziarie pluriennali elaborate dagli Stati partecipanti e dalla Commissione;
 - (b) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;
 - (c) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di programma di lavoro annuale, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara necessari all'attuazione delle attività di ricerca e innovazione e della programmazione degli appalti proposti dal consiglio consultivo industriale e scientifico e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati partecipanti e dalla Commissione;
 - (d) presenta, per parere, i conti annuali al consiglio di direzione;
 - (e) prepara e presenta, per approvazione, al consiglio di direzione il rapporto annuale di attività, incluse le informazioni sulle spese corrispondenti;
 - (f) firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione e i singoli contratti di sovvenzione;
 - (g) firma i contratti di appalto;
 - (h) monitora le attività dei supercomputer a petascala e pre-esascale di proprietà di o finanziati dall'impresa comune (compresa l'assegnazione dei tempi di accesso, il rispetto dei diritti di accesso per gli utilizzatori del settore industriale e del mondo accademico e la qualità dei servizi forniti);
 - (i) attua la strategia di comunicazione dell'impresa comune;
 - (j) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - (k) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;
 - (l) assicura lo svolgimento della valutazione e della gestione dei rischi;

- (m) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del presente regolamento;
 - (n) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.
- (5) Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la propria responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è costituito dal personale dell'impresa comune e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- (a) fornisce sostegno alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
 - (b) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al programma di lavoro e gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione;
 - (c) gestisce i bandi di gara in base al programma di lavoro e gestisce i contratti;
 - (d) gestisce il processo di selezione del soggetto ospitante e applica le decisioni;
 - (e) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;
 - (f) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune e fornisce sostegno ai gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.

Articolo 10

Composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico

- (1) Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e un gruppo consultivo per le infrastrutture.
- (2) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione è costituito da un massimo di dodici membri, dei quali non più di sei sono designati dai membri del settore privato e non più di sei dal consiglio di direzione. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per i membri che nomina.
- (3) Il gruppo consultivo per le infrastrutture è composto da un massimo di dodici membri. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione e ne nomina i membri. Possono diventare membri solamente persone che non presentano alcun conflitto di interessi.

Articolo 11

Funzionamento del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione

- (1) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione si riunisce almeno due volte l'anno.
- (2) Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
- (3) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione elegge il proprio presidente.
- (4) Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Articolo 12

Funzionamento del gruppo consultivo per le infrastrutture

- (1) Il gruppo consultivo per le infrastrutture si riunisce almeno due volte l'anno.
- (2) Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
- (3) Il gruppo consultivo per le infrastrutture elegge il proprio presidente.
- (4) Il gruppo consultivo per le infrastrutture adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Articolo 13

Compiti del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione

Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione:

- (a) redige e aggiorna regolarmente il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione di cui all'articolo 20 per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento; Il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione dovrebbe individuare le priorità di ricerca e innovazione per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie e competenze essenziali per il calcolo ad alte prestazioni in vari settori di applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e contribuire alla creazione di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali. Il progetto dovrebbe essere riesaminato periodicamente, in base all'evoluzione delle necessità scientifiche e industriali in Europa;
- (b) presenta al direttore esecutivo, entro i termini fissati dal consiglio di direzione, il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca che funge da base al programma di lavoro;
- (c) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore del calcolo ad alte prestazioni, per informarli sul progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e sul progetto di attività di ricerca e innovazione per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

Articolo 14

Compiti del gruppo consultivo per le infrastrutture

- (1) Il gruppo consultivo per le infrastrutture fornisce consulenza al consiglio di direzione per l'acquisizione e l'esercizio dei supercomputer pre-esascale dell'impresa comune. Esso:
 - (a) redige e aggiorna regolarmente il progetto di agenda strategica pluriennale per l'acquisizione e l'esercizio dei supercomputer pre-esascale di cui all'articolo 20 per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Il progetto di piano strategico pluriennale dovrebbe includere le specifiche per la selezione dei soggetti ospitanti e la pianificazione dell'acquisizione di infrastrutture; per questo dovrebbe individuare i necessari aumenti di capacità, i tipi di applicazioni e le comunità di utilizzatori su cui concentrarsi, le architetture di sistema e l'integrazione con le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni;

- (b) presenta al direttore esecutivo il progetto di agenda strategica pluriennale per l'acquisizione e l'esercizio dei supercomputer pre-esascale come base per le procedure di cui al 0 entro i termini fissati dal consiglio di direzione;
- (c) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore del calcolo ad alte prestazioni, per informarli sul progetto di agenda strategica pluriennale per l'acquisizione e l'esercizio dei supercomputer pre-esascale e sulle attività relative programmate per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

Articolo 15

Fonti di finanziamento

- (1) L'impresa comune è finanziata congiuntamente dai suoi membri mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura di cui ai paragrafi 2 e 3.
- (2) I costi amministrativi dell'impresa comune non superano i 22 000 000 EUR e sono coperti dai contributi finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
Qualora una parte del contributo destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, essa può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune.
- (3) I costi operativi dell'impresa comune sono coperti mediante:
 - (a) il contributo finanziario dell'Unione;
 - (b) i contributi finanziari degli Stati partecipanti all'impresa comune;
 - (c) i contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi operativi di un soggetto ospitante;
 - (d) i contributi in natura degli Stati partecipanti rappresentati dalle spese sostenute dal soggetto ospitante per i costi operativi dei supercomputer pre-esascale di proprietà dell'impresa comune, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura degli stessi;
 - (e) i contributi in natura degli Stati partecipanti rappresentati dalle spese sostenute dai centri di supercalcolo per il cofinanziamento dei supercomputer a petascale, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura degli stessi;
 - (f) i contributi in natura dei membri del settore privato o delle loro entità costitutive e soggetti collegati, rappresentati dalle spese da essi sostenute nell'attuazione delle azioni, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a copertura degli stessi.
- (4) Le risorse dell'impresa comune iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:
 - (a) contributi finanziari dei membri a copertura delle spese amministrative;
 - (b) contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;
 - (c) eventuali entrate generate dall'impresa comune;
 - (d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi maturati dai contributi percepiti dall'impresa comune sono considerati una sua entrata.

- (5) Se uno dei membri dell'impresa comune non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare altre misure fino a quando il membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. I diritti di voto del membro inadempiente sono sospesi fino a che non venga posto rimedio all'inadempimento dei suoi impegni.
- (6) Tutte le risorse e le attività dell'impresa comune sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- (7) L'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Tra questi non rientrano i supercomputer la cui proprietà sia stata trasferita dall'impresa comune a un soggetto ospitante conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.
- (8) Le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune, salvo in occasione dello scioglimento dell'impresa stessa.

Articolo 16

Contributi degli Stati partecipanti

- (1) Gli Stati partecipanti affidano all'impresa comune l'utilizzo dei loro contributi finanziari alla stessa.
- (2) Nel fornire il proprio contributo finanziario all'impresa comune, gli Stati partecipanti prevedono una ripartizione del loro contributo, specificando gli importi destinati a:
 - (a) l'acquisizione di supercomputer;
 - (b) l'esercizio dei supercomputer e
 - (c) le altre attività finanziate dall'impresa comune.
- (3) Il consiglio di direzione stabilisce le condizioni e le modalità dettagliate del contributo finanziario degli Stati partecipanti all'impresa comune.

Articolo 17

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri.

Articolo 18

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 19

Pianificazione operativa e finanziaria

- (1) Il piano strategico pluriennale specifica la strategia e i piani per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Il piano strategico pluriennale è composto da un'agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e un programma strategico pluriennale per l'acquisizione di supercomputer elaborati dal consiglio consultivo industriale e scientifico e dalle prospettive finanziarie pluriennali degli Stati partecipanti e della Commissione.
- (2) Il direttore esecutivo presenta, per adozione, al consiglio di direzione un progetto di programma di lavoro annuale o pluriennale, comprensivo del piano delle attività di ricerca e innovazione, del piano per gli appalti, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di spesa.
- (3) Il programma di lavoro è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Esso è reso pubblico.
- (4) Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.
- (5) Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno precedente.
- (6) Il bilancio annuale è adattato al fine di tener conto dell'importo del contributo finanziario dell'Unione previsto nel bilancio di quest'ultima.

Articolo 20

Relazioni operative e finanziarie

- (1) Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all'espletamento delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione annuale di attività include, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

- (a) le azioni di ricerca, di innovazione e di altro tipo svolte e le spese corrispondenti;
- (b) l'acquisizione e l'esercizio dell'infrastruttura, compresi l'uso e l'accesso all'infrastruttura e il tempo di accesso effettivamente utilizzato da ciascuno Stato partecipante;
- (c) le proposte e offerte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
- (d) le azioni selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, nonché l'indicazione dei contributi erogati dall'impresa comune ai singoli partecipanti e alle singole azioni.
- (e) le offerte selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di contraente, comprese le PMI, e per paese, nonché l'indicazione dei contributi versati dall'impresa comune ai singoli contraenti e alle singole azioni.

- (f) l'esito delle attività di appalto;
 - (g) i progressi ottenuti verso il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e le proposte di ulteriori azioni necessarie per conseguirli.
- (2) Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è reso pubblico.
 - (3) Entro il 1° marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'impresa comune comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, l'impresa comune trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile dell'impresa comune redige i conti definitivi della stessa e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per un parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune.

Entro il 1° luglio dell'esercizio successivo, il direttore esecutivo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti definitivi corredati del parere del consiglio di direzione.

I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

Il direttore esecutivo fornisce alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

Articolo 21

Audit interno

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

Articolo 22

Responsabilità dei membri e assicurazioni

- (1) La responsabilità finanziaria dei membri dell'impresa comune per i debiti contratti da quest'ultima è limitata ai rispettivi contributi già versati per le spese amministrative.
- (2) L'impresa comune sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.

Articolo 23

Conflitto d'interessi

- (1) L'impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto d'interessi nello svolgimento delle loro attività.
- (2) Il consiglio di direzione dell'impresa comune adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto d'interessi per i rappresentanti dei membri dell'impresa comune che fanno parte del consiglio di direzione.

Articolo 24

Scioglimento

- (3) L'impresa comune è sciolta alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 1 del presente regolamento.
- (4) In aggiunta al paragrafo 1, la procedura di scioglimento è avviata automaticamente se l'Unione si ritira dall'impresa comune.
- (5) Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
- (6) Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. I supercomputer di proprietà dell'impresa comune sono trasferiti ai rispettivi soggetti ospitanti. I soggetti ospitanti rimborsano all'impresa comune il valore residuo dei supercomputer trasferiti. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione. I supercomputer di proprietà dell'impresa comune installati in un soggetto ospitante sono trasferiti ai soggetti ospitanti. Quando ciò si verifica, i soggetti ospitanti rimborsano all'impresa comune il valore residuo dei supercomputer trasferiti.
- (7) È istituita una procedura *ad hoc* per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall'impresa comune, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata è superiore a quella dell'impresa comune.